



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

**DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI VOLTI A GARANTIRE
LA COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA E GEOTECNICA
DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE IN AREA A PERICOLOSITÀ
IDRAULICA E DA FRANA DI COMPETENZA
DELL'AUTORITÀ DI BACINO.
NUOVE DIRETTIVE.**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 6 DEL 17/03/2025

INDICE

1	FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
2	COMPETENZA	2
3	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AVVIO DELL'ENDOPROCEDIMENTO DI COMPETENZA DI ADIS.....	2
4	PROCEDIMENTI CHE NON COMPORTANO L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE/INTERVENTI	3
	Elaborati testuali.....	4
	Elaborati grafici rilevanti ai fini PAI alla scala dell'intervento	5
5	PROCEDIMENTI CHE COMPORTANO L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI.....	5
6	PROCEDIMENTO	7
7	RELAZIONE ASSEVERATA	8
8	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE DI SERVIZI	9



1 FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida sono finalizzate a disciplinare le modalità di gestione dei procedimenti volti a garantire la compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, la compatibilità in area sinkhole e la compatibilità da colata detritica degli interventi da realizzare in area a pericolosità idraulica e da frana di competenza dell'Autorità di Bacino ai sensi della L.R. n. 33/2014.

2 COMPETENZA

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 33/2014, è attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (di seguito NA del PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali.

Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di diversi comuni, ovvero per le tipologie di intervento inerenti opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, opere in alveo e attraversamenti di corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).

Inoltre, ai sensi dell'art. 54 delle NA del PAI, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle NA del PAI, sono attribuite dall'articolo 1 della L.R. n. 33/2014 anche le funzioni amministrative relative all'espressione dei correlati pareri nell'ambito delle procedure autorizzative dell'opera o intervento, quali VIA, VInCA, PAUR, AIA ed AU.

Laddove le suddette funzioni siano attribuite ai Comuni, non è richiesta alcuna valutazione da parte dell'Autorità di Bacino.

In caso di coinvolgimento dell'Autorità di Bacino nell'endoprocedimento finalizzato all'acquisizione di un parere o all'approvazione di uno studio di Compatibilità di competenza comunale ai sensi della LR n. 33/2014, in nessun caso sulla stessa può considerarsi formato il silenzio assenso, neanche nel caso in cui l'Autorità di Bacino non evidenzi la propria incompetenza.

3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AVVIO DELL'ENDOPROCEDIMENTO DI COMPETENZA DI ADIS

L'espressione del parere di coerenza al PAI/PGRA e/o l'approvazione dello studio di compatibilità, di regola, non costituiscono oggetto di un procedimento autonomo, ma confluiscono nel procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione/approvazione di interventi (opere, piani, programmi e progetti) e sono, pertanto, conseguenti all'avvio del procedimento da parte dell'Amministrazione cui compete l'indizione della conferenza di servizi e l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Le verifiche e le attività istruttorie relative all'endoprocedimento di competenza dell'Autorità di Bacino sono subordinate alla trasmissione della richiesta del proponente, completa delle informazioni indicate nella modulistica e della documentazione a corredo della stessa, da parte dell'Amministrazione procedente cui compete l'indizione della conferenza di servizi e l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Nella documentazione necessaria per l'espressione delle determinazioni di competenza dell'Autorità di Bacino (espressione del parere o approvazione dello studio di compatibilità) deve essere specificato quali opere o interventi sono soggetti al parere o all'approvazione di competenza dell'Autorità di Bacino, distinguendoli da quelli soggetti a parere o approvazione comunale.

La modulistica per l'avvio dell'endoprocedimento di competenza ADIS verrà adottata e costantemente aggiornata con provvedimento del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino e dovrà prevedere l'indicazione di informazioni di carattere tecnico - amministrativo relative all'intervento proposto, del procedimento di approvazione dell'intervento, nonché le informazioni tecniche sull'intervento in relazione al PAI.

La modulistica, corredata degli elaborati e contenuti minimi ivi indicati dovrà, altresì, specificare se l'intervento proposto è soggetto al rilascio di un parere di coerenza al PAI/PGRA, alla approvazione dello studio di compatibilità idraulica (art. 24 ed allegato E delle NA del PAI), dello studio di compatibilità geologica e geotecnica (art. 25 ed allegato F delle NA del PAI) o di entrambi, dello studio di compatibilità da colata detritica (SCcd) (art. 34 ter, comma 8 delle NA del PAI) e dello studio in area sinkole (art.31bis delle NA del PAI).

La modulistica deve essere sottoscritta dal Dirigente/Responsabile del Servizio o dal privato interessato, rispettivamente, in caso di opera o intervento di iniziativa pubblica o di iniziativa privata.

Sono improcedibili le istanze presentate all'Autorità di Bacino direttamente dal soggetto proponente.

4 PROCEDIMENTI CHE NON COMPORTANO L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE/INTERVENTI

Nei casi in cui il procedimento complesso nel quale l'Autorità di Bacino viene coinvolta non abbia finalità dirette ad autorizzare la realizzazione dell'opera o dell'intervento, quanto, piuttosto, ad effettuare una valutazione preliminare del progetto, lo Studio di Compatibilità, oltre a non essere richiesto, risulta spesso prematuro o eccessivamente anticipato rispetto alla fase di autorizzazione alla realizzazione dell'intervento.

Si ritiene, pertanto, di dover enucleare, a titolo meramente esemplificativo, alcuni procedimenti autorizzatori che non costituiscono titolo abilitativo all'esecuzione dell'intervento, disciplinati dalla normativa in materia ambientale:

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	NORME DI RIFERIMENTO	CONTENUTO PROVVEDIMENTO FINALE
avvio consultazione art. 21 DLgs 152/2006	art 21 DLgs 152/2006	autorità competente esprime parere sui contenuti dello SIA
verifica assoggettabilità a VIA	art. 19 D.Lgs. N. 152/2006	assoggettabilità a VIA
VIA nazionale	D. Lgs. 152/2006	impatti ambientali del progetto -
VIA postuma	art. 29, c. 3, D.Lgs. 152/2006	impatti ambientali del progetto -
verifica assoggettabilità a VAS	art. 12 D.Lgs. N. 152/2006	assoggettabilità a VAS
VAS	artt. 13-16 D.Lgs. N. 152/2007	parere motivato
PUA (ordinario)	art. 27 D.Lgs. N. 152/2006	include la VIA
PAUR (ordinario)	LR n.2/2021 Delib. G.R. n. 11/75 del 24.3.2021 art. 27-bis D.Lgs. N. 152/2007	include la VIA
AIA (ordinario)	art. 20-bis e ss. D.Lgs. N. 152/2006 DGR 43/15 del 11/10/2006	autorizzazione all'esercizio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Nei citati casi, come in ogni altro procedimento che non consente l'immediata realizzazione dell'intervento o dell'opera, demandata, come detto sopra, ad una successiva fase autorizzativa, il compito dell'Autorità di Bacino viene esercitato attraverso l'espressione del parere di coerenza dell'intervento e dell'opera con le previsioni del PAI/PGRA. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Autorità di Bacino invita il proponente ad apportare le modifiche/integrazioni progettuali necessarie per l'acquisizione del parere.

Per ottenere il suddetto parere, dovrà essere presentata la modulistica corredata dalla seguente documentazione obbligatoria che deve essere firmata da un tecnico abilitato, esclusivamente in pdf/A formato PAdES.

Elaborati testuali

- Relazione illustrativa dell'intervento e dei vincoli ai fini PAI.

L'elaborato dovrà contenere la descrizione puntuale dell'intervento corredata dell'analisi di dettaglio delle interferenze delle opere con la pericolosità vigente (idraulica e da frana) e con il reticolo idrografico regionale rilevante ai fini PAI¹. Per tutte le opere, dovrà essere prodotta la tabella di sintesi delle interferenze con i vincoli PAI, da predisporre secondo le ulteriori istruzioni in fase di approvazione, che dovrà trovare corrispondenza biunivoca nella rappresentazione cartografica.

Tabella di sintesi

id interferenza (corrispondenza sulla planimetria dell'opera/intervento sulla pericolosità vigente (idro o frana) o sul reticolo idrografico ufficiale di cui alla Nota 1 del Modulo)	
Tipo di vincolo PAI (es elemento idrico o area PAI - idro o frana)	
Riferimento Elaborato grafico	
Coordinate (RDN2008_UTM32N EPSG:7791)	
Comune/i	
Opera in alveo (SI/NO)	
Tipologia intervento (es cavidotto, adeguamento viario, attraversamento fluviale etc). Riferimento sezione tipologica	
Modalità di realizzazione (es cavidotto sub-alveo, tra piano campagna e estradosso condotta, ponte, etc)	
Opera temporanea in fase di cantiere (SI/NO)	
Ammissibilità dell'intervento (rif. N.A. PAI)	
Atto di impegno per futura rimozione opere (SI/NO)	
Studio Compatibilità Idraulica (SI/NO)	
Studio Compatibilità Geologica e Geotecnica (SI/NO)	
Studio di Compatibilità da Sinkhole (SI/NO)	
Studio di Compatibilità da colata detritica (SCcd) (SI/NO)	
Relazione asseverata (Si/NO)	
Studio idrologico/idraulico (artt. 30bis e 30 ter N.A. PAI) (SI/NO)	

¹ Reticolo idrografico ufficiale, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 3 del 30/07/2015 integrato con ulteriori elementi idrici eventualmente rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965 e con gli eventuali ulteriori aggiornamenti approvati dall'Autorità di Bacino.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Elaborati grafici rilevanti ai fini PAI alla scala dell'intervento

a) Su base DBG10K (ultimo aggiornamento) e/o Ortofoto

- Inquadramento dell'intervento (estesa ad un intorno sufficiente per localizzare l'intervento geograficamente);
- Planimetria dell'intervento nel PAI vigente;
- Planimetria dell'intervento nello Studio comunale di Assetto Idrogeologico oggetto di adozione di Consiglio comunale. (Inquadramento che tiene conto di eventuale studio di assetto idrogeologico, non ancora approvato dall' ADIS, per i quali è stata adottata la delibera di Consiglio Comunale che istituisce le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 20, comma 3 L.R. n. 45/1989);

b) Su base IGM serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965

- Planimetria dell'intervento sul reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI di cui alla Nota 1 e relative fasce di prima salvaguardia ai sensi dell'art. 30ter delle NA del PAI;

c) Prospetti, sezioni e profili longitudinali dell'opera/e alla scala adeguata (se necessari)

- d) Nel caso di progetto di impianto a fonti di energia rinnovabile (FER): Planimetria con l'area d'impianto** ai sensi della Legge regionale 5 dicembre 2024 n. 20 Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi

L'intervento, nella sua interezza (opere lineari, puntuali e areali) deve essere restituito in formato vettoriale *shp*, georeferenziato nel sistema di riferimento RDN2008_UTM32N EPSG:7791 corredato delle informazioni della tabella di cui al punto 1.

NB: Lo Studio di compatibilità idraulica e/o geologica e geotecnica, la relazione asseverata, lo studio di compatibilità per interventi ricadenti in aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi denominati sinkhole (Hgsh4) o potenzialmente soggette a fenomeni gravitativi denominati sinkhole (Hgsh) e lo studio di compatibilità da colata detritica (SCcd), devono essere prodotti nell'ambito del procedimento che autorizza alla realizzazione dell'intervento.

Gli studi idrologici e idraulici ai sensi dell'art.30bis comma 2 e dell'art.30ter comma 2 delle NA del PAI, gli studi di dettaglio per colata detritica (SDcd) ai sensi dell'art.34ter comma 3 e 4 delle predette NA del PAI devono essere trasmessi e approvati prima dell'avvio del procedimento che autorizza alla realizzazione dell'intervento.

5 PROCEDIMENTI CHE COMPORTANO L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI

Come anticipato nel paragrafo precedente, ordinariamente, lo studio di compatibilità non costituisce oggetto di un procedimento autonomo, ma contenuto fondamentale ed indefettibile del progetto per la realizzazione di un'opera o di un intervento in aree perimetrata dal PAI.

In tali casi, pertanto, come verrà di seguito meglio esplicitato, lo Studio dovrà essere trasmesso all'Autorità di Bacino dall'Amministrazione precedente cui compete l'indizione della conferenza di servizi e l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

In tali casi, l'approvazione dello Studio di Compatibilità costituisce endoprocedimento di un procedimento complesso, finalizzato ad assentire la realizzazione di un'opera o di un intervento.

Il grado di dettaglio dello studio di compatibilità, ferma restando la necessaria presenza dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

contenuti e degli elaborati obbligatori, dovrà essere commisurato alla natura, alla tipologia e all'entità del singolo intervento, alla specificità del sito e alle interazioni con questo, alle condizioni del contesto in cui si inserisce e ai fattori ed alle cause che hanno prodotto lo stato critico di che trattasi (pericolo o rischio), e, per quanto riguarda lo Studio di Compatibilità idraulica e di Compatibilità geologica e geotecnica, secondo i contenuti e le metodologie indicate negli allegati E ed F della NA del PAI, aggiornati e specificati nella modulistica approvata con provvedimento del Segretario Generale.

Per gli studi di compatibilità da colata detritica (SCcd) si rinvia ai contenuti in corso di approvazione dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e per gli studi di compatibilità dell'opera/intervento da effettuare nelle zone mappate a pericolosità di frana per fenomeni di sinkhole, al Protocollo tecnico "tipo" di cui all'art. 31 c.8 delle NA del PAI, approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 30/06/2008.

Vengono di seguito individuati i principali procedimenti complessi, tesi alla realizzazione di opere o interventi, nel cui ambito deve essere presentato lo Studio di Compatibilità idraulica e/o geologica e geotecnica, lo Studio di Compatibilità da colata detritica (SCcd) o lo Studio di Compatibilità da Sinkhole, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino.

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	NORME DI RIFERIMENTO	CONTENUTO PROVVEDIMENTO FINALE
VIA postuma	art. 29, c. 3, D.Lgs. n. 152/2006	impatti ambientali del progetto – può comportare la demolizione dell'opera o consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività
PUA (con AIA art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006)	art. 27 D.Lgs. n. 152/2006	include la VIA autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
PAUR (con AIA art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006)	LR n. 2/2021 Delib.G.R. n. 11/75 del 24/3/2022 art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006	include la VIA e può autorizzare la realizzazione laddove include l'AIA ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006
AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) - impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)	art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 Delib. G.R. n. 3/25 del 23.1.2018	autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
AIA (ordinario)	art. 20-bis e ss. D.Lgs. n. 152/2006 DGR 43/15 del 11/10/2006	autorizzazione all'esercizio
AIA (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006)	art. 20-bis e ss. D.Lgs. n. 152/2006 DGR n. 43/15 del 11/10/2007	autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
Autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici	art. 1-sexies DL n. 239/2003	può includere VIA statale autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
Autorizzazione opere concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt ed eventuali opere di mitigazione connesse v. art. 33, comma 3, lett. a) NA PAI	art 5 LR 43/1989 e art. 21 L.R. n. 19/2006	autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
Bonifica siti contaminati	art. 242 D.Lgs. n. 152/2006	autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di: caratterizzazione MISE MISO-MISP progetto di bonifica Piano Monitoraggio e Controllo
Interventi di edilizia privata in area PAI nei casi residuali rimasti nella competenza di ADIS (se ammissibili in	LR n. 24/2016 artt. 29 e ss.	provvedimento unico del SUAPE comprendente il titolo edilizio e/o autorizzazione all'esercizio di attività



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

base alle NA PAI)		produttive
Opere pubbliche o di interesse pubblico inclusi gli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio a termini della pianificazione dell'assetto idrogeologico, interventi di messa in sicurezza di corsi d'acqua e Interventi sul patrimonio edilizio pubblico in area PAI (nei casi residuali rimasti nella competenza di ADIS ai sensi della L.r. n. 33/2014)	art. 38, D.Lgs. n. 36/2023	approvazione del progetto che perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici (art. 38, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023)

6 PROCEDIMENTO

Di seguito, si esplicitano le fasi procedurali a regime e i termini di svolgimento delle stesse, ai fini di una tempestiva adozione del parere di coerenza al PAI/PGRA o del provvedimento di approvazione dello Studio di Compatibilità Idraulica e/o Geologica e Geotecnica, dello Studio di Compatibilità da colata detritica (SCcd) e dello Studio di Compatibilità da Sinkhole, e di una maggior garanzia e certezza dell'iter endoprocedimentale di competenza dell'Autorità di Bacino, anche per assicurare il rispetto delle norme in materia di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, tenuto conto prevalentemente dell'esigenza di evitare che possa formarsi, in sede di conferenza di servizi, il silenzio assenso.

- **Le fasi di svolgimento del procedimento finalizzato all'adozione del parere di coerenza ai fini PAI possono essere così sintetizzate:**
 - a. istruttoria della documentazione di cui al precedente punto, 4 comprensiva della verifica della completezza, delle condizioni di ammissibilità dell'intervento ai fini PAI e delle integrazioni documentali (eventuali);
 - b. adozione del parere di coerenza dell'intervento ai fini PAI da parte del Direttore del Servizio difesa del suolo e trasmissione all'Autorità procedente.
- **Le fasi di svolgimento del procedimento di approvazione degli Studi di Compatibilità possono essere così sintetizzate**

(Le istanze sono istruite in modo da garantire il rispetto dei termini stabiliti dall'Amministrazione procedente con l'indizione della conferenza di servizi)

 - a) istruttoria dello Studio di Compatibilità, comprensiva della verifica della completezza, delle condizioni di ammissibilità dell'intervento ai fini PAI e della richiesta di integrazioni documentali (eventuali), di competenza del Servizio difesa del suolo, da effettuare entro le tempistiche fissate nella nota di indizione della conferenza di servizi. La richiesta delle necessarie integrazioni documentali o modifiche progettuali deve essere rivolta all'Autorità procedente affinché proceda a richiederle al proponente.

Nella fase di verifica delle condizioni di ammissibilità, compito del Servizio difesa del suolo è appurare, sulla base della documentazione prescritta, che gli interventi proposti nelle aree di pericolosità idraulica e da frana siano riconducibili ad una delle fattispecie espressamente elencate negli articoli da 27 a 34ter e nelle altre disposizioni delle NA del PAI, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite.

Nelle ipotesi in cui le NA PAI subordinano l'ammissibilità dell'intervento ai fini PAI alla valutazione preventiva dell'Amministrazione comunale, quali esemplificativamente le fattispecie di cui agli artt. 27, comma 2, lett e); 27, comma 3 lett. e); 31, comma 3, lett. i); 33, comma 3 lett. a), deve essere allegata la deliberazione con cui il



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Consiglio/Giunta comunale competente dia atto della valutazione effettuata.

L'allegato 2 alla Circolare 1/2019 "Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI)" è abrogato.

Tutti gli interventi non espressamente elencati negli articoli da 27 a 34ter e nelle altre disposizioni delle NA del PAI sono inammissibili.

In caso di inammissibilità dell'intervento ai fini PAI, vengono indicate, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'ammissibilità.

Qualora la richiesta non venga ottemperata entro i termini assegnati dall'Autorità precedente ovvero abbia riscontro solo parziale o incompleto, il Servizio Difesa del Suolo predispone la determinazione di inammissibilità dell'intervento in area PAI.

A seguito di verifica di ammissibilità dell'intervento ai fini PAI, il Servizio Difesa del Suolo procede alla verifica della compatibilità della stessa, redige la relazione istruttoria e predispone la determinazione di approvazione, completa degli allegati in .pdf/A formato PAdES. e .shp, o di rigetto dello studio.

- b) La determinazione con cui il Segretario Generale approva lo Studio di Compatibilità è trasmessa all'Amministrazione precedente. Il provvedimento di approvazione dello Studio non è immediatamente efficace e lo diventa solo dopo il suo recepimento nel provvedimento conclusivo che autorizza l'intervento. La determinazione del Segretario Generale viene resa nota mediante pubblicazione integrale, corredata di tutta la documentazione con essa approvata, sul sito dell'Autorità di Bacino.

7 RELAZIONE ASSEVERATA

Le NA PAI prevedono che i progetti inerenti ad alcune tipologie di interventi specificamente indicate è corredata da Relazione asseverata (in luogo dello studio di compatibilità) firmata da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, iscritti nei rispettivi albi professionali, ciascuno per quanto di competenza.

In tale relazione, i professionisti incaricati, consapevoli delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000) e preso atto di aver assunto la qualifica di esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, attestano di aver dimostrato la riconducibilità degli interventi alla fattispecie disciplinata da una specifica norma del PAI.

Nello specifico la relazione asseverata deve attestare che:

- a. Le verifiche a base della relazione asseverata sono sviluppate tenendo conto delle mappe di pericolosità esistenti (vigenti o in regime di salvaguardia) ed in coerenza con le Norme di Attuazione del PAI;
- b. il quadro conoscitivo a base della relazione asseverata abbia un livello di approfondimento tale da permettere di valutare compiutamente le criticità del contesto fisico interessato e le alterazioni che l'intervento può generare su di esso;
- c. l'intervento è realizzato nel rispetto del vincolo di non aumentare il livello di pericolosità e di rischio idrogeologico esistente, fatto salvo quello intrinsecamente connesso ai medesimi interventi.

Pertanto, la relazione asseverata redatta secondo i canoni di diligenza, perizia e prudenza nello svolgimento dell'attività professionale, riporta gli esiti delle verifiche effettuate e deve possedere i requisiti di:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- AFFIDABILITÀ
 - o applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
 - o coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali e di sicurezza;
- COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA
 - o documentazione mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto esaminato;
 - o esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze;
 - o esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- LEGGIBILITÀ, COERENZA E RIPERCORRIBILITÀ
 - o leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - o comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e la ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 - o coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
 - o rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni;
- CONFORMITÀ
 - o al PAI/PGRA
- CORRISPONDENZA
 - o sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità.

Qualora emerga, anche nel corso di procedimenti connessi, la presentazione di asseverazioni non veritiere, deve esserne data comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, all'Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo dell'intervento ed alla Autorità giudiziaria competente.

8 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE DI SERVIZI

La partecipazione dell'Autorità di Bacino alle Conferenze di Servizi asincrone avviene, a seconda della tipologia di Conferenza, mediante trasmissione di una nota recante le eventuali richieste di integrazioni documentali o richieste di chiarimenti ed indicando le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (Conferenza di Servizi preliminare ex art. 14, comma 3 e istruttoria ex art. 14 comma 1), ovvero mediante trasmissione del parere preliminare o della determinazione di approvazione dello Studio di Compatibilità da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino (Conferenza di Servizi decisoria).

In tutti i casi, le prescrizioni o le condizioni indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o condizioni sono connesse a un vincolo derivante da disposizioni di legge o da un atto amministrativo generale oppure sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (art. 14-bis, comma 3, L. n. 241/1990).

Nei casi in cui l'Autorità di Bacino sia invitata a partecipare ad una conferenza di servizi preliminare, indetta dall'Amministrazione procedente ai sensi dell'art. 14, comma 3 L. 241/1990, per l'esame di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, prima della presentazione di una istanza o di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, è tenuta ad indicare al richiedente le condizioni per ottenere il parere e le determinazioni di competenza sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

Le indicazioni esplicitate in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

modificate e integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento.

Qualora la Conferenza di Servizi sia convocata in modalità sincrona ed in forma simultanea, la partecipazione dell'Autorità di Bacino avviene mediante unico rappresentante delegato dal Segretario Generale ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione della Direzione Generale su tutte le decisioni di competenza della conferenza. La delega dovrà essere prodotta in occasione della partecipazione alla Conferenza medesima.